

TRIBUNALE ROMA

12 DICEMBRE 2002

GIUDICE: DURANTE

PARTI: P.G.

(avv.ti Fruscione, Bello)

EDICRONACA, BISELLI

(avv.ti Forgiione, Romano)

Dati personali • Diffusione di notizie relative a vicende familiari • Trattamento illecito • Sussiste • Risarcimento del danno

La pubblicazione dei dati identificativi del protagonista di una

dolorosa vicenda giudiziaria di natura familiare (richiesta di alimenti del figlio al padre) costituisce illecito trattamento dei dati personali e integra la violazione della L. 675/96 con conseguente obbligo al risarcimento del danno morale (liquidato nella misura di € 25.823).

Con atto di citazione ritualmente notificato G.P. conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Soc. Edicronaca, quale editrice del settimanale Nuova Cronaca Vera, e Giuseppe Biselli, quale direttore responsabile del citato settimanale, per sentirli condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore a seguito della pubblicazione di un articolo dal contenuto diffamatorio e lesivo del suo diritto alla privacy pubblicato sul settimanale Nuova Cronaca Vera del 12 maggio 1999.

Deduceva l'attore che nel citato settimanale era stata riportata un'intervista al proprio padre e relativa alla vicenda processuale per cui il padre era stato condannato al pagamento di un assegno familiare a favore dell'attore stesso; che egli, pur laureato in medicina, era impossibilitato a svolgere attività lavorativa in quanto affetto da ipopotassemia congenita che lo aveva reso invalido della misura del 46% e che doveva mantenere la moglie, dalla quale era separato ed un figlio; che dal tenore dell'articolo si evidenziava al contrario che egli, pur essendo medico esercitante tale professione, aveva comunque costretto il padre a « mantenerlo »; che tale ricostruzione dei fatti era falsa in quanto l'obbligo alimentare del proprio padre nei suoi confronti era stato accertato da una sentenza del Tribunale di Salerno, proprio in considerazione del proprio stato di salute; che in ogni caso la diffusione della notizia relativa al proprio stato di salute era contraria al disposto degli artt. 2, 22 e 25 della legge n. 675/96.

Costituitosi il contraddittorio, i convenuti contestavano la domanda attrice, deducendo che nel caso era stato correttamente esercitato il diritto di cronaca. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attrice.

Quindi la causa passava in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Ciò premesso, osserva il Tribunale che i requisiti essenziali affinché l'attività giornalistica possa ricondursi all'esercizio del diritto di cronaca e di critica previsto e tutelato dall'art. 21 Cost. che, a norma dell'art. 51 c.p., esclude l'antigiuridicità del fatto, consistono nella verità oggettiva o anche soltanto putativa dei fatti riferiti, nella loro rilevanza sociale e nell'obiettività, serenità e correttezza dell'informazione; in ordine a quest'ultimo requisito deve rilevarsi che i fatti devono essere riferiti con obiettività e chiarezza senza fuorvianti sottintesi e accostamenti suggestionanti e commentati senza travalicare i limiti di una critica, anche se vivace. Nella valutazione degli articoli oc-

corre inoltre procedere ad un esame globale, tenendo conto non solo delle singole espressioni letterali usate ma anche del complesso dell'informazione, rappresentato dal testo, dal titolo e dalle immagini e dal modo di presentazione e più in generale dal linguaggio usato dall'autore.

Quanto poi al diritto alla c.d. « privacy » si osserva che il giornalista può indicare le circostanze relative ai dati personali con il rispetto dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso va rilevato che effettivamente l'impostazione del servizio, con lo specifico titolo, con il sottotitolo e con il contenuto dell'articolo stesso, mirati a mettere in luce reiteratamente un comportamento riprovevole dell'attore nei confronti del padre è del tutto non corrispondente alla realtà dei fatti. All'attore infatti fu dal Tribunale di Salerno riconosciuto il diritto agli alimenti nella modica somma di L. 250.000 mensili all'epoca proprio in riferimento espresso al proprio grave stato di salute che gli impediva di svolgere attività lavorativa, pur essendo egli laureato in medicina.

A ciò deve aggiungersi che la triste vicenda personale dell'attore è priva di qualsiasi connotato di interesse pubblico, essendo essa chiaramente una dolorosa vicenda di natura privata che se, anche se in via teorica, interessante il pubblico, ben doveva essere riferita senza indicazione dei dati identificativi e personali dell'attore che ovviamente di nessuna rilevanza erano comunque ai fini di cronaca.

In conclusione tutta l'impostazione del servizio, dai titoli al contenuto dello stesso, alle specifiche indicazioni di certi pretesi atteggiamenti e comportamenti, contiene pertanto una grave violazione della personalità e del diritto alla « privacy », integrando il reato di diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 57 c.p. e di violazione degli artt. 2, 22 e 25 della legge n. 675/96.

In forza dell'art. 11 della legge n. 47/1948, dell'obbligo di risarcire il danno rispondono in solido con l'autore, l'editore nonché il direttore del quotidiano, quest'ultimo a norma dell'art. 57 c.p..

Passando alla determinazione del danno l'art. 12 della legge n. 47/1948 stabilisce che nel caso di diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione.

Al fine della concreta determinazione deve considerarsi la qualità del danneggiato e le negative conseguenze sul piano psicologico personale e del proprio ambiente.

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene equo di liquidare il danno nella somma complessiva di euro 25.823,00 al valore attuale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M. — Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P.G. nei confronti della Edicronaca Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e di Biselli Giuseppe, così provvede:

dichiara che il servizio pubblicato dal settimanale Nuova Cronaca Vera in data 12 maggio 1999 ha carattere diffamatorio della reputazione e leso del diritto alla *privacy* dell'attore;

condanna in solido i convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'attore, liquidandoli in euro 25.823,00 per ciascuno degli attori, con gli interessi legali dalla domanda;

ordina che la sentenza sia pubblicata per estratto per una sola volta e con lo stesso rilievo dell'articolo contestato sul settimanale Nuova Cronaca Vera;

condanna in solido i convenuti al pagamento delle spese processuali in euro 5.365,00 di cui euro 1.500,00 per diritti ed euro 3.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.